

INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' APPLICATIVE DEI BENEFICI RICONOSCIUTI PER L'ANNO 2020 A SEGUITO DI ACQUISTO E DEMOLIZIONE DI PARTICOLARI VEICOLI AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, LETTERE C) E D), DELLA L.R. 30 DICEMBRE 2019, N. 24, CHE HA INTRODOTTTO MODIFICHE ALL'ART. 44, DELLA L.R. N. 10/2003.

1. FINALITA'

L'iniziativa si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico e concorre al raggiungimento dei valori limite di particolato e di ossidi di azoto in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Specificatamente si inserisce nel contesto delle misure strutturali individuate all'interno del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'aria (PRIA), il cui aggiornamento è stato approvato con la d.G.R. 2 agosto 2018, n. 449, individuando le misure di piano, in particolare, con l'azione dell'aggiornamento del PRIA 2018 TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone", la cui attuazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria.

L'iniziativa si affianca agli interventi di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti vigenti ed è in linea con le misure individuate all'interno del nuovo Accordo di Programma di bacino padano sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente e le regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte nel 2017 diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni, avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna nelle procedure di infrazione UE attualmente pendenti.

La misura vuole offrire un sostegno ai cittadini nel percorso di sostituzione del proprio veicolo destinato alla mobilità. L'ambito di intervento, infatti, si concretizza in un contributo, destinato ai privati ed aziende, alla demolizione dei veicoli più inquinanti (con particolare attenzione per quelli alimentati a gasolio) nonché nell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica, esclusivamente destinata alle persone fisiche, a seguito di acquisto di autovettura EURO 5 o 6, non alimentata a gasolio, purché si provveda alla contestuale rottamazione di veicolo inquinante. Inoltre, prosegue l'iniziativa rivolta ai veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico compresi i veicoli a ricarica esterna oppure GPL/elettrico oppure metano/elettrico, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2019, per i quali è prevista la riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica per cinque anni d'imposta decorrenti dal mese di immatricolazione.

A tali fini, il legislatore regionale ha disciplinato anche per il 2020 in merito ai benefici finalizzati a velocizzare il rinnovo del parco veicolare come di seguito dettagliato. In linea di massima sono riproposte le medesime misure adottate negli anni 2018 e 2019.

2. DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO AGEVOLATIVO

L'art. 4, comma 1, lettere c) e d), della l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, ha introdotto modifiche all'art. 44, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, "Testo unico della disciplina dei tributi regionali". Inoltre, l'art. 48, al comma 7, lett. a), della richiamata l.r. n. 10/2003, disciplina l'agevolazione per i veicoli alimentati esclusivamente ad idrogeno, nonché al comma 5, lett. c-quinquies), le riduzioni di tariffa per particolari veicoli. Tali misure sono finalizzate a favorire ed accelerare il rinnovo del parco veicolare.

Le misure prevedono:

- i. l'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di acquisto, nell'anno 2020, di un'autovettura ad uso privato, nuova o usata, avente le caratteristiche riportate nel paragrafo 4, con demolizione di un veicolo inquinante avente le caratteristiche riportate nel paragrafo 3, da effettuarsi nel medesimo 2020. Nel caso di autovettura nuova, la data da considerare è quella di immatricolazione. Nel caso di autovettura usata, la data da considerare è quella dell'atto di acquisto

trascritto al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). L'esenzione è riconosciuta anche nel caso di autovettura acquisita in regime di locazione finanziaria;
(art. 44, comma 19 bis, l.r. n. 10/2003)

- ii. un contributo di € 90,00 per la demolizione di veicoli le cui caratteristiche tecniche sono indicate nel paragrafo 3. La rottamazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2020, secondo le risultanze del certificato di presa in carico rilasciato dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione dei veicoli o dal rivenditore autorizzato al commercio di veicoli (purché la consegna sia finalizzata alla demolizione);
(art. 44, comma 19 bis1, l.r. n. 10/2003)
- iii. la riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica per cinque anni d'imposta decorrenti dal mese di immatricolazione per i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico compresi i veicoli a ricarica esterna oppure GPL/elettrico, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2019;
(art. 48, comma 5, lett. c-quinquies, l.r. n. 10/2003)
- iv. l'esenzione permanente dalla tassa automobilistica per i veicoli con alimentazione esclusiva ad idrogeno o a gas (GPL o Metano) ed elettrici;
(art. 48, comma 7, lett. a), l.r. n. 10/2003).

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA DESTINARE ALLA ROTTAMAZIONE

Può usufruire del contributo per la demolizione di € 90,00, il proprietario di veicolo, da destinare alla demolizione, appartenente alle seguenti classi emissive (come riportato sulla carta di circolazione):

- non omologato ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE alimentato a benzina o gasolio (veicolo di classe "Euro 0 benzina o diesel");
- omologato ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE alimentato a benzina o gasolio (veicolo di classe "Euro 1 a benzina o diesel");
- omologato ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE alimentato a gasolio (veicolo di classe "Euro 2 diesel");
- omologato ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 2001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A alimentato a gasolio (veicolo di classe "Euro 3 diesel");
- avente alimentazione doppia benzina /metano o benzina /GPL, come riportato sulla carta di circolazione, purché omologato all'origine nella classe emissiva Euro 0 oppure EURO 1 a benzina.

Ai fini dell'agevolazione non sono previsti limiti di cilindrata per i veicoli destinati alla demolizione.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA ACQUISTARE

È ammessa al beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica l'autovettura acquistata o acquisita in leasing, nuova di fabbrica o usata, nell'anno 2020, da parte della medesima persona fisica o di componenti dello stesso nucleo familiare anagrafico che risulti proprietario di veicolo, con le caratteristiche di cui al paragrafo 3, demolito nel medesimo 2020. L'autovettura acquistata deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- appartenere alla categoria M1 - veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente – ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada),

- avere una cilindrata non superiore a 2.000 cc
- appartenere alla classe emissiva EURO 5 o EURO 6
- alimentazione bifuel (benzina/GPL o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica) o a benzina.

È escluso dal beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica l'acquisto di autovetture alimentate a gasolio (alimentazione diesel).

5. CONDIZIONI NECESSARIE AL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO DELL'ESENZIONE TRIENNALE

La consegna del veicolo al demolitore autorizzato o al rivenditore autorizzato al commercio di veicoli (purché la consegna sia finalizzata alla demolizione) deve avvenire nel periodo compreso fra il 2 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

L'immatricolazione o la trascrizione dell'acquisto, in caso di usato, devono ricadere nel periodo compreso fra il 2 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

L'autovettura acquistata nuova di fabbrica o usata è ammessa al beneficio anche se immatricolata successivamente al 31 dicembre 2020, purché il contratto di acquisto risulti perfezionato entro tale data. Nel caso di compravendita di autovettura tra privati fa fede la data di autenticazione della firma apposta sull'atto di vendita purché trascritto al PRA. Anche in tal caso, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, la demolizione dovrà essere effettuata nell'anno 2020.

Ai fini dell'agevolazione, per ciascun veicolo demolito può essere associato l'acquisto di una sola autovettura nuova od usata.

6. VALIDITÀ E DURATA DEI BENEFICI

Il presente provvedimento agevolativo produce i suoi effetti:

1. dal 2 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 relativamente all'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale e al contributo di demolizione.
Per le autovetture di nuova immatricolazione, l'esenzione ha validità per tre periodi d'imposta con decorrenza dal mese di immatricolazione.
Per le autovetture acquistate usate, l'esenzione ha validità per tre periodi d'imposta con decorrenza dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell'atto di acquisto trascritto al P.R.A. ovvero dal periodo tributario decorrente dal mese in cui si verifica l'uscita dal regime di sospensione d'imposta.
2. nel caso di acquisto di autovettura usata (euro 5 o 6) già riconosciuta esente per tre anni nel 2018 o nel 2019 o nel 2020, il nuovo proprietario, che abbia rottamato nel 2020 un veicolo inquinante, beneficerà dell'esenzione per un nuovo triennio con la decorrenza indicata al punto 1.
3. dal 2 gennaio 2019, relativamente alla riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica per cinque anni d'imposta decorrenti dal mese di immatricolazione per i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico compresi i veicoli a ricarica esterna oppure GPL/elettrico oppure metano/elettrico, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dalla medesima data.
4. a regime per l'esenzione permanente dalla tassa automobilistica per i veicoli con alimentazione esclusiva ad idrogeno o a gas (GPL o Metano) ed elettrici.

In caso di vendita dell'autovettura beneficiaria dell'agevolazione a soggetto residente in Lombardia entro il periodo di validità dell'agevolazione, questa continuerà ad esercitare i propri effetti fino alla prevista scadenza in assenza della contestuale rottamazione di veicolo inquinante.

Diversamente, in caso di vendita dell'autovettura beneficiaria dell'agevolazione a soggetto residente in altra Regione o di trasferimento della residenza del proprietario/locatario al di fuori della Lombardia, l'esenzione cesserà i propri effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'evento (anche se anticipato rispetto al periodo di validità dell'agevolazione).

7. CHI PUO' USUFRUIRE DEL PROVVEDIMENTO AGEVOLATIVO

Esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale

Possono usufruire del beneficio tutte le persone fisiche che hanno residenza in Lombardia, proprietarie o locatarie, secondo le risultanze dei Pubblici Registri, di autovetture di nuova immatricolazione oppure usate, acquistate nell'anno 2020, con le caratteristiche di cui al paragrafo 4 che abbiano rottamato nel medesimo anno un veicolo con i requisiti di cui al paragrafo 3, per i quali sia dovuta la tassa automobilistica a favore della Regione Lombardia.

Non possono essere agevolati i soggetti, che hanno proceduto alla demolizione in qualità di aventi titolo, senza risultare proprietari al PRA.

L'agevolazione è riconosciuta nel caso in cui il veicolo demolito e l'autovettura acquistata risultino di proprietà (o in locazione finanziaria solo per l'autovettura acquistata) di componenti del medesimo nucleo familiare anagrafico come risultante dallo stato di famiglia. Tale composizione può essere autocertificata ai sensi dell'art. 46, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

È escluso dal beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica l'acquisto di autovetture alimentate a gasolio (alimentazione diesel).

Contributo per la demolizione dei veicoli maggiormente inquinanti

Possono usufruire del contributo di € 90,00 per la demolizione, i proprietari (persone fisiche e giuridiche) di veicoli con le caratteristiche tecniche indicate al paragrafo 3 (veicoli di classe EURO 0 e 1 e di classe EURO 2 e 3 se alimentati a gasolio). La rottamazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2020, secondo le risultanze del certificato di presa in carico rilasciato dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione dei veicoli o dal rivenditore autorizzato al commercio di veicoli (in tal caso, la consegna deve essere finalizzata alla demolizione).

Sono escluse dal beneficio le radiazioni effettuate da soggetti aventi titolo che non abbiano provveduto alla trascrizione della proprietà presso il PRA.

Riduzione quinquennale del 50% della tassa automobilistica

La riduzione del 50% della tassa automobilistica regionale per cinque anni d'imposta decorrenti dal mese di immatricolazione è riconosciuta ai proprietari/locatari di veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico compresi i veicoli a ricarica esterna oppure GPL/elettrico oppure metano/elettrico, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Cumulabilità dei benefici

L'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica e la fruizione del beneficio per la demolizione sono cumulabili se i requisiti prescritti sono pienamente rispettati e assorbono, se più favorevoli, la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli a doppia alimentazione benzina/elettrico compresi i veicoli a ricarica esterna oppure GPL/elettrico oppure metano/elettrico acquistati nel 2020. Al termine del triennio si beneficerà della riduzione del 50% della tassa automobilistica per i residui due anni d'imposta.

Laddove sussistano i presupposti, l'agevolazione è cumulabile con quanto disposto dall'art. 1, commi da 1031 a 1038, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. COME FRUIRE DELL'ESENZIONE TRIENNALE E DEL CONTRIBUTO PER LA DEMOLIZIONE

Ai fini della fruizione dei benefici previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c) e d), della l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, modificativo dell'art. 44, commi 19 bis e 19 bis1, della l.r. n. 10/2003, è necessario che gli interessati provvedano:

1. a registrarsi (per quanti non lo avessero già fatto) all' **Area Personale Tributi**, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.tributi.regione.lombardia.it/Portale/> con autenticazione forte, accedendo con SPID, smart card (CRS/CNS) provvista di PIN;
2. a compilare e trasmettere telematicamente, tramite l'Area Personale Tributi previa registrazione, il modulo relativo alla richiesta del contributo di demolizione indicando il codice IBAN del c/c (bancario o postale) sul quale accreditare il contributo di € 90,00 per la rottamazione del veicolo di proprietà con le caratteristiche tecniche indicate al paragrafo 3. **La richiesta deve essere trasmessa a partire dal 45° giorno successivo alla consegna del veicolo al demolitore;**
3. ai fini dell'esenzione triennale, solo nel caso in cui la proprietà del veicolo rottamato e dell'autovettura acquistata non coincidano con la stessa persona, a compilare e trasmettere telematicamente **a partire dal 45° giorno successivo alla consegna del veicolo al demolitore**, tramite l'Area Personale Tributi, previa registrazione, il relativo modulo con l'indicazione dei dati riferiti:
 - alle targhe dei veicoli oggetto di demolizione ed acquisto appartenenti a componenti del medesimo nucleo familiare anagrafico;
 - alla composizione del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia, quale autocertificazione sulla quale l'Amministrazione Regionale si riserva di effettuare controlli a campione.

Nel caso in cui il veicolo rottamato e l'autovettura acquistata appartengano allo stessa persona, l'esenzione triennale viene riconosciuta automaticamente sulla base dei dati provenienti dalle fonti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, SOGEI, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, DTT (Dipartimento Trasporti Terrestri) e P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), già in uso agli uffici regionali, e sulla base delle risultanze del sistema informatico regionale di gestione della Tassa Automobilistica. Pertanto, il soggetto interessato non dovrà procedere a comunicare i dati necessari al riconoscimento dell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica. Le autovetture per le quali è possibile fruire dell'agevolazione, infatti, sono individuate tramite procedura informatica che attiva automaticamente le esenzioni nel sistema di gestione della tassa automobilistica e produce un flusso di invio delle comunicazioni di riconoscimento agli aventi diritto.

Nelle more del ricevimento della comunicazione relativa al riconoscimento dell'esenzione, l'interessato non dovrà procedere al pagamento della tassa automobilistica per il veicolo acquistato/locato.

4. Il beneficio della riduzione quinquennale del 50% della tassa automobilistica regionale dovuta per i veicoli a doppia alimentazione benzina/elettrico compresi i veicoli a ricarica esterna oppure GPL/elettrico oppure metano/elettrico acquistati a partire dall'anno 2019, è attribuito automaticamente al proprietario o locatario dal sistema gestionale della tassa automobilistica in sede di pagamento.

In ogni caso, permane la necessaria registrazione all'Area Personale Tributi, esclusivamente, per l'accredito del contributo di € 90,00 per la demolizione. Per coloro i quali risultino già registrati all'Area Personale Tributi sarà sufficiente compilare il modulo di cui al punto 2, utilizzando le credenziali di accesso già disponibili.